



CITTÀ DI CANICATTÌ

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DIREZIONE IV - SERVIZI ALLA CITTÀ

UFFICIO SPORT - GRANDI EVENTI - PROMOZIONE CULTURALE

Sede: Via Cavallotti, n. 9 – Tel. / Fax 0922-734508

Sito internet: www.comune.canicatti.ag.it

Indirizzo e-mail: servizi.città@comune.canicatti.ag.it

Allegato 6

CAPITOLATO - SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA P.P. PASOLINI E ATTIGUA VILLETTA PUBBLICA.

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'oggetto della presente convenzione riguarda la concessione in gestione e la conduzione dell'immobile di proprietà comunale come in oggetto indicato, ivi compresa la programmazione ed il coordinamento dell'attività sportiva, ludico-ricreativa e di aggregazione sociale in relazione alle finalità progettuali che la Società/Associazione concessionaria intende realizzare, nonché la promozione dell'impianto sportivo e dell'attigua villetta pubblica e la pubblicizzazione delle attività. L'affidamento di che trattasi viene effettuato in applicazione di quanto previsto dal D.L. 25.11.2015 n.185, art.15, comma 6, convertito in Legge 22.01.2016 n.9 recante *“misure urgenti per interventi sul territorio”*

Il servizio oggetto della concessione è da considerarsi, a tutti gli effetti, «servizio pubblico convenzionato» e quindi per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato, se non per cause di forza maggiore.

E' comunque fatto obbligo al Concessionario di comunicare tempestivamente i casi fortuiti o di forza maggiore che rendono incomplete o impossibili le prestazioni, con riserva da parte dell'Amministrazione Comunale di valutare l'effettiva sussistenza di tali cause.

L'affidamento in concessione dell'impianto sportivo e delle aree di pertinenza comprende la gestione tecnico-amministrativa dell'impianto, la custodia e sorveglianza sulle strutture, le attrezzature e le attività in esse svolte, la manutenzione ordinaria dei fabbricati, delle attrezzature sportive e degli impianti tecnologici, l'assistenza agli utenti e ogni attività tesa a diffondere la pratica sportiva e aggregativa all'interno dell'impianto.

La partecipazione comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le norme e disposizioni contenute nella presente convenzione e nel vigente Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 08/02/2006 (da ora definito REGOLAMENTO) in quanto il concorrente ha dichiarato: di aver effettuato il sopralluogo presso la struttura sportiva oggetto della presente concessione; di avere preso conoscenza dei contenuti e degli obblighi del capitolato/convenzione e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa, che possono influire sia sulla esecuzione della gestione, sia sulla determinazione della propria offerta nonché di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Capitolato-Convenzione.

Il Concessionario, pertanto, assume, senza condizione e riserva alcuna, tutti gli obblighi connessi al suddetto **Regolamento** ed alla presente convenzione, uniformandosi a tutte le norme in essi contenuti.

ART. 2 - SCOPO DELLA CONCESSIONE

Il Comune concede la gestione dell'impianto al fine di consentire al Concessionario il perseguimento delle finalità sportive, ricreative e sociali, indicate nel proprio statuto e contenute nel progetto gestionale presentato . Il Concessionario dovrà curare l'uso pubblico dell'impianto secondo le norme previste dalla presente Convenzione.

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

In virtù della citata normativa di riferimento e in applicazione di quanto previsto dall'art. 16 comma 2 del vigente Regolamento comunale che disciplina la gestione degli impianti sportivi la durata prevista per l'affidamento della gestione gratuita è di 10 anni.

La durata della concessione potrà essere aumentata qualora l'investimento proposto richieda tempi maggiori per il recupero. In tal caso per determinare la durata complessiva in numero di anni della concessione si applicherà la seguente formula, il cui calcolo può essere effettuato con l'utilizzo della tabella attuariale allegata al presente avviso:

$D = X1 + 10$ dove:

X1 = valore indicato nella colonna 1 della tabella attuariale (allegato "4") in corrispondenza del valore X2, presente nella colonna 2 della stessa tabella, più prossimo al coefficiente X risultante dal seguente rapporto:

$X = C/I$

In sintesi:

D = durata complessiva della concessione in anni;

C = importo del canone annuale di concessione posto di € 2.000,00 al netto dell'IVA;

I = importo degli investimenti proposti al netto dell'IVA e di eventuali altri oneri fiscali;

X = coefficiente da calcolarsi come sopra indicato;

X2 = valore presente nella colonna 2 della tabella più prossimo a X

X1 = valore indicato nella colonna 1 della tabella in corrispondenza del valore di X2 presente nella colonna 2 e corrispondente al numero di anni da sommarsi alla durata minima della concessione pari ad anni 10;

10 = durata minima della concessione..

Il servizio di gestione decorrerà dalla data di ultimazione, anche parziale dei lavori sulla base del cronoprogramma a corredo della relazione tecnica presentata di rigenerazione e riqualificazione della struttura e previa acquisizione di tutte le autorizzazioni o altri obblighi previsti dalle vigenti normative per un uso pubblico dell'impianto.

Tale gestione non potrà superare la durata di anni 20 (venti)

ART. 4 - DOCUMENTAZIONE SULLA CONSISTENZA DELL'IMPIANTO

Ai fini di documentarsi sulla consistenza dell'impianto è obbligatorio, pena l'esclusione effettuare il sopralluogo per la presa visione dello stato effettivo dei luoghi oggetto della concessione.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal Legale Rappresentante della Società/Associazione e dal tecnico che redigerà il progetto e confermato da apposita dichiarazione da allegare ai documenti da presentare (allegato 7)

ART. 5 – CONTROPRESTAZIONI IN FAVORE DEL CONCESSIONARIO

Le controprestazioni previste in favore del Concessionario per la gestione dell'impianto e per l'ammortamento dell'investimento economico.finanziario sostenuto saranno costituite esclusivamente da:

1. proventi derivanti dalla riscossione delle tariffe di servizio per l'utilizzo dell'impianto e dei servizi ad esso connessi;
2. proventi derivanti dall'esposizione di materiale pubblicitario negli spazi interni e nelle pertinenze esterne;
3. proventi derivanti dalla collocazione, a carico del concessionario, di eventuali punti di ristoro preventivamente autorizzati;
4. proventi derivanti dall'installazione di attrezzature ludiche o dall'organizzazione di attività di intrattenimento;

TARIFFE DI SERVIZIO:

Le tariffe potranno essere quantificate in forma oraria o forfettaria e possono essere applicate su ogni singolo fruitore dell'impianto, poiché trattasi di servizi a domanda individuale così come indicati dall'art. 6, del D.L. 28.02.1983 n. 55 e dal D.M. del 31.12.1983 (G.U. 17/01/1984 n.16).

L'importo delle tariffe comprende i seguenti servizi, cui il fruitore ha diritto: Pulizia generale dell'impianto – servizi igienici muniti di tutti gli accessori – energia elettrica - possibilità di deposito e custodia del materiale sportivo di uso corrente per l'espletamento della pratica sportiva.

Le tariffe, comprensive di IVA, devono essere differenziate in funzione della tipologia di attività svolta e nello specifico:

- 1) Attività di allenamento
- 2) Attività di CAS (Centri di avviamento allo Sport)
- 3) Attività di promozione sportiva
- 4) Tornei
- 5) Gare di campionato
- 6) Altre attività
- 7) Manifestazioni di intrattenimento diversi da quelli sportivi

In applicazione di quanto previsto dall'art. 17 del vigente Regolamento è stabilita la riduzione delle suddette tariffe nella misura del 50%, da praticare a favore degli Enti affiliati alla F.I.S.D. e di tutte quelle Associazioni che organizzano attività sportive e/o terapeutiche per anziani e per categorie svantaggiate comprese le Associazioni di volontariato.

I suddetti proventi tariffari verranno interamente introitati dal Concessionario, con le modalità previste dalla normativa vigente in materia ed in osservanza delle specifiche disposizioni normative fiscali.

Il Concessionario ha l'obbligo di fornire al Comune di Canicatti un rendiconto annuale documentato degli incassi derivanti da tutti i proventi tariffari divisi per voce.

Art. 6 Modalità di gestione e di utilizzo dell'impianto

La gestione dell'impianto sportivo oggetto della presente Convenzione viene effettuata dal Concessionario a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo, in qualità di titolare della concessione dell'affidamento della gestione dell'impianto e delle conseguenti responsabilità, derivanti dallo svolgimento delle attività in detto impianto, a tutti gli effetti di legge.

Il Concessionario è tenuto a gestire l'impianto ed a svolgere in esso le relative attività con piena autonomia organizzativa e gestionale, nel rispetto: di tutte le normative e disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti in materia; delle disposizioni del vigente Regolamento

Il Concessionario:

non può usare gli impianti se non per gli scopi indicati nella presente Convenzione;

deve assicurare l'apertura, la chiusura, e la conduzione dell'impianto, osservando, di norma nel minimo, i seguenti orari: Orario AM dalle ore. 10,00 alle ore 13,00 / Orario PM dalle ore 16,00 alle ore 20,00. Il Concessionario, qualora lo ritenga opportuno può ampliare le suddette fasce orarie, tenuto conto delle necessità che si dovessero rilevare in sede di esecuzione della gestione dell'impianto e di fruizione dell'impianto

Il Concessionario:

- è obbligato a controllare che tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi di concessione in uso, rilasciati dall'Amministrazione del Comune, vengano integralmente rispettate dai soggetti autorizzati;
- non può usare l'impianto se non per gli scopi e le attività indicati nella presente Convenzione;

Il Concessionario ha facoltà di poter utilizzare in modo gratuito l'impianto per le proprie attività sportive specifiche. Il monte ore del concessionario non può, tuttavia, superare il 20% del monte ore complessivo autorizzato per svolgimento di attività sportive.

L'utilizzo dell'impianto per lo svolgimento di campionati federali non necessita di alcuna autorizzazione rilasciata dal Comune. Sarà cura del Concessionario della gestione assicurare tutta l'assistenza tecnico-operativa per lo svolgimento delle gare federali e di verificare che le Società siano in possesso delle regolari autorizzazioni rilasciate dall'Autorità di P.S. ai sensi di quanto previsto dal T.U.L.P.S..

ART. 7 - CONCESSIONI IN USO DELL'IMPIANTO PER FINALITÀ SPORTIVE

Le concessioni in uso dell'impianto sono regolamentate da quanto previsto dal Capo III del **Regolamento**

Tutti i soggetti pubblici o privati che intendono utilizzare l'impianto devono, previa presentazione di apposita domanda alla Direzione IV – Servizio alla Città, essere obbligatoriamente forniti di regolare autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune riportante le condizioni e le prescrizioni di utilizzo.

ART. 8 - DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

Il Concessionario non può sub-concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, l'impianto e le attrezzature oggetto della presente Convenzione ed affidati in gestione dall'Amministrazione Comunale, salvo quanto previsto dall'art. 21 del vigente **Regolamento** per quanto riguarda i servizi accessori (ristoro, bar,

pubblicità ed altri servizi), pena la risoluzione della convenzione.

ART. 9 - BAR RISTORO E PUBBLICITÀ

Quale riconoscimento del ruolo sostanziale di collaborazione in materia di sport e tempo libero ed a copertura delle spese di gestione dell'impianto, il Concessionario può esercitare, a sua cura e spese, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie prescritte dalle vigenti leggi in materia, pena la revoca della concessione:

a) la pubblicità visiva e fonica all'interno dell'impianto sportivo oggetto della presente Convenzione, con introito delle somme derivante dall'uso degli spazi pubblicitari interni ed esterni all'impianto stesso, salvo l'obbligo di conformarsi ai regolamenti ed alle disposizioni di legge vigenti in materia e di ottemperare al pagamento della relativa imposta comunale di pubblicità. La suddetta imposta non è dovuta nel caso previsto dall'art. 1, comma 128, della Legge n. 266/2005 e precisamente: la pubblicità, in qualunque modo realizzata e rivolta all'interno dell'impianto sportivo per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti, è esente dall'imposta di pubblicità. L'Amministrazione Comunale è esentata da tutte le spese relative al collocamento degli impianti e del materiale pubblicitari. Il Concessionario è tenuto al ripristino originale dello stato degli spazi utilizzati per la pubblicità a sua cura e spese.

b) il servizio bar, tavola calda/ristoro, esistenti o da istituire all'interno dell'impianto o negli spazi esterni di pertinenza.

Il Concessionario può sub-concedere a terzi il predetto esercizio bar e ristoro, previa comunicazione delle generalità e del possesso dei requisiti, previsti dalle normative vigenti in materia, dell'eventuale sub concessionario al Comune, ai fini del rilascio del relativo nulla osta entro trenta giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione. L'Amministrazione Comunale, nel caso rilevi la sussistenza di fondati motivi, può esprimere parere negativo e non rilasciare il nulla osta alla sub-concessione dell'esercizio del servizio bar e ristoro.

La sub-concessione sarà, comunque, operante e valida esclusivamente e limitatamente per il periodo di durata della concessione dell'impianto, in quanto è strettamente vincolata alla durata della presente Convenzione.

Il sub-concessionario ed il Concessionario rispondono solidamente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.

Le autorizzazioni amministrative relative all'esercizio dell'attività di bar e ristoro potranno essere rilasciate anche in deroga ad eventuali parametri e contingenti fissati nei provvedimenti di settore adottati dall'amministrazione, sempre e comunque nel rispetto delle norme relative alla sussistenza dei requisiti soggettivi, oggettivi ed igienico sanitari previsti dalla normativa vigente in materia.

I gestori ed il personale addetto ai servizi accessori previsti dall'art. 21 del vigente Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi (ristoro, bar, pubblicità ed altri servizi) devono essere muniti di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie prescritte dalle leggi vigenti nelle rispettive materie.

ART. 10 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, oltre agli obblighi derivanti dalle modalità di utilizzo dell'impianto di cui al precedente art. 6:

a) deve comunicare entro e non oltre dieci giorni dall'inizio della gestione dell'impianto: il nominativo del Direttore o del Responsabile dell'impianto e del Coordinatore degli operatori addetti all'impianto ed il relativo recapito telefonico, quali referenti nei rapporti con l'Amministrazione Comunale; i nominativi delle persone impiegate nella gestione dell'impianto, le relative mansioni e categorie di inquadramento contrattuale, nonché tutta la documentazione da cui si evince il rapporto di lavoro ed il possesso dei requisiti professionali necessari allo svolgimento delle attività del personale addetto; il nominativo del Responsabile della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e antincendio;

b) è obbligato ad osservare ed a fare osservare la massima diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, ai suoi accessori ed a quanto altro di proprietà del Comune di Canicattì.

c) deve segnalare tempestivamente alla Direzione IV - Servizi alla Città ogni danno che possa derivare o verificarsi alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati;

d) deve presentare, al fine di consentire il controllo del Comune sulla gestione dell'impianto, alla Direzione IV - Servizi alla Città entro il 31 gennaio di ogni anno: una relazione sulla situazione dell'impianto, comprendente la

proposta degli interventi di ordinaria manutenzione che il Concessionario deve attuare; una relazione sulla ordinaria manutenzione effettuata nell'anno precedente; una relazione sulla gestione dell'impianto e sulle attività sportive o di altro genere svolte nell'anno precedente, unitamente alla relativa rendicontazione di tutte le entrate e di tutte le spese effettuate nell'anno precedente; il programma preventivo delle attività da effettuare nell'anno successivo;

e) deve provvedere a corrispondere, qualora si avvale di figure professionali come lavoratori dipendenti, il trattamento economico e normativo previsto dai vigenti contratti di lavoro della categoria di appartenenza dei suddetti dipendenti (che non può essere inferiore a quello risultante dai C.C.N.L. ed accordi integrativi territoriali e locali vigenti per il relativo settore di attività durante tutto il periodo della validità della presente Convenzione) e deve, altresì, provvedere a che il personale utilizzato goda di tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge;

f) deve assumere a proprio carico le spese per la custodia, la pulizia dei locali e quelle connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature e quelle relative ai canoni e consumo delle utenze elettriche, idriche, gas

g) è tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi. Il Comune di Canicattì è esonerato in tutti i casi da ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare per danni eventualmente causati a cose e persone nell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria;

h) è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, che possa derivare durante la vigenza delle concessioni di cui al Capo III e IV del vigente Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali;

i) non può, ad alcun titolo, alienare e distruggere gli impianti e le attrezzature oggetto della concessione. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione saranno presi accordi volta per volta;

l) non può procedere, nel corso dell'esecuzione della gestione, a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto del Comune;

m) è titolare dei contratti per tutte le utenze necessarie ad assicurare la regolare gestione dell'impianto (utenze elettriche, idriche, gas) dei quali assume ogni onere amministrativo e di esercizio. Sono a carico del Concessionario la volturazione e le spese inerenti ai consumi delle utenze sopra indicate, nonché imposte e tasse dovute, anche di carattere locale;

n) è tenuto a praticare la raccolta differenziata degli stessi;

o) alle spese di pulizia dei locali, assicurando: la pulizia di spogliatoi, tribune, servizi igienici, area di gioco e di tutte le aree e pertinenze interne ed esterne, compreso il diserbamento nonché alla manutenzione e alla cura del verde dell'area verde attrezzata con interventi di irrigazione, potatura, decespugliamento, rimozione delle erbe infestanti, e trattamento contro le infestazioni da zecche che deve essere effettuato almeno una volta l'anno nel periodo primaverile;

p) alle spese di manutenzione ordinaria dell'impianto e della struttura concessa;

q) alla custodia dell'impianto, delle attrezzature e dei materiali in esso esistenti o che ivi saranno collocati, nonché al ripristino o alla sostituzione di tutti gli arredi dell'impianto sportivo che risultino deteriorati o danneggiati dall'uso, anche non corretto, o a causa della scarsa sorveglianza;

r) alla scrupolosa osservanza delle norme vigenti, o che in prosieguo dovessero essere emanate, in materia: igienico sanitaria, di sicurezza degli impianti, di personale e di prevenzione degli infortuni e degli incendi;

s) a richiedere ed ottenere le autorizzazioni amministrative che fossero obbligatorie per legge per il regolare funzionamento dell'impianto;

t) al controllo e alla verifica del possesso dell'autorizzazione amministrativa comunale da parte degli utilizzatori dell'impianto;

u) ad incassare i proventi tariffari o altri introiti derivanti dalla gestione nel rispetto delle vigenti disposizioni e normative in materia fiscale;

v) a garantire la presenza continua di personale durante gli orari di apertura e di utilizzo della struttura da parte delle Associazioni/Società Sportive, dei privati e dell'Amministrazione, nonché la sorveglianza sul corretto uso delle strutture, curando che le stesse non subiscano danni o atti vandalici;

z) a munire tutto il personale, durante lo svolgimento del proprio servizio, di ogni capo di abbigliamento e accessori occorrenti per l'igiene e la sicurezza del personale stesso e degli utenti secondo quanto disposto dalle norme vigenti in materia.

ART. 11 - FORNITURE E MANUTENZIONI ORDINARIE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, oltre ad essere obbligato a provvedere all'effettuazione di tutte le opere di manutenzione

ordinaria che saranno necessarie per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione dell'impianto e della sua struttura, dei beni, delle attrezzature, degli impianti tecnologici, anche in ottemperanza a norme sopravvenute, e di quanto altro si trovi nell'impianto affidato in concessione, deve assicurare con continuità e regolarità l'ottimale utilizzo e fruizione dell'impianto, nonché il funzionamento delle attrezzature e degli impianti tecnologici e l'utilizzo dei beni e degli arredi provvedendo, se necessario, anche alla loro riparazione e/o sostituzione.

In caso di malfunzionamenti delle attrezzature e degli impianti il Concessionario dovrà provvedere a ripristinare la funzionalità immediatamente o nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il termine di cinque giorni, salvo che sia necessario un diverso termine derivante dai motivi tecnici.

Per la conduzione e gli interventi di manutenzione degli impianti elettrici e di riscaldamento esistenti o successivamente installati, il Concessionario dovrà servirsi di ditta abilitata, che garantisca la certificazione ai sensi della Legge n. 46/1990 e s.m.i..

Il Concessionario può apportare a proprie spese modifiche migliorative agli impianti, che dovranno essere preventivamente concordate ed approvate dall'Amministrazione Comunale.

In particolare, sono a carico del Concessionario gli oneri e le competenze di seguito elencate:

1. Forniture:

- di energia elettrica, gas, acqua, telefono e di eventuale altro genere, previa volturazione dei relativi contratti o intestazione di nuovi contratti;
- di pezzi vari di ricambio idrici, elettrici ed elettronici;
- di vernici o intonaci per pareti e per infissi metallici o di qualsiasi altro genere;
- di materiale di pulizia;
- sostituzione di lampade per illuminazione di tutte delle aree interne e dei locali annessi all'impianto; sostituzione di vetri, pezzi di ricambio per infissi, etc.;
- sostituzione di minuteria metallica ed ogni altro pezzo di ricambio necessario per rendere le strutture, gli impianti e le attrezzature correttamente efficienti e perfettamente funzionanti;
- posa in opera e collaudo delle forniture.

2. Manutenzione ordinaria su tutte le strutture:

- manutenzione ordinaria di: infissi, recinzioni, pali di sostegno, reti di recinzione e reti interne all'impianto, impianti idrici, elettrici e tecnologici vari;
- verifica periodica degli idranti e degli estintori;
- verifica periodica degli impianti di messa a terra eseguita da Ente Certificato competente;
- manutenzione ordinaria ed imbiancatura di tutti i locali ed accessori annessi all'impianto a seconda delle necessità;
- manutenzione ordinaria di tutti gli arredi, degli accessori vari e di tutte le attrezzature sportive.
- Rinnovo periodico del certificato di prevenzione incendi se previsto;

In ogni caso il Concessionario deve, comunque, garantire tutte quelle forniture e opere di manutenzione ordinaria ivi comprese quelle inerenti gli interventi che potrebbero essere necessari per rendere le strutture e i servizi funzionali a garanzia dell'efficienza e fruibilità dell'impianto da parte dell'utenza.

3. Pulizia dei locali dell'impianto e di tutte le aree di pertinenza;

- pulizia spogliatoi, servizi igienici, aree di gioco, aree di pertinenze interne, pulizia ordinaria della villetta pubblica;

ART. 12 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune, che vi provvede con preavviso di almeno sessanta giorni da notificarsi al Concessionario a mezzo lettera raccomandata a.r., i lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo funzionale; i lavori di manutenzione ordinaria non elencati negli articoli 10 e 11, nonché tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportuno e necessario apportare.

Il Concessionario ha l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria a mezzo pec, da inoltrare, alla Direzione IV – Servizi alla Città e alla III Direzione Territorio e Ambiente. Il Comune, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta, comunicherà al soggetto gestore le proprie decisioni.

Il Concessionario, qualora vi sia la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria non ricompresi fra quelli indicati nel presente capitolato, che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo dell'impianto o la sicurezza per gli utenti è obbligato a richiedere l'intervento del Comune specificando i lavori necessari e l'urgenza degli stessi in relazione alle attività che si svolgono nell'impianto ed allegando apposito computo-metrico redatto sulla base dei prezzi desunti dal

prezziario regionale decurtato del 10%.

Il Comune, dopo le verifiche da parte dei propri tecnici, preciserà per iscritto, nel più breve tempo possibile se intende procedere direttamente all'esecuzione dei lavori o se ne consente l'esecuzione da parte del Concessionario, fissando in tal caso il limite massimo di spesa che ritiene ammissibile e rimborsabile. Alla liquidazione ed al rimborso della spesa sostenuta dal Concessionario si procede dietro presentazione di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta.

ART. 13 - RENDICONTAZIONE

Al fine di consentire il controllo del Comune sulla gestione dell'impianto, il Concessionario deve presentare alla Direzione IV - Servizi alla Città entro il 31 gennaio di ogni anno:

- α) una relazione sulla situazione dell'impianto, comprendente la proposta degli interventi di ordinaria manutenzione che il Concessionario deve attuare, nonché una relazione sulla ordinaria manutenzione effettuata nell'anno precedente;
- β) una relazione sulla gestione dell'impianto e sull'attività sportiva svolta nell'anno precedente, con la relativa rendicontazione, ed il programma dell'attività da effettuare nell'anno in corso indicando il nominativo del Direttore o Responsabile dell'impianto.
- γ) il rendiconto di tutte le entrate e di tutte le spese effettuate nell'anno precedente.

ART. 14 - CONTROLLI

Il Comune di Canicattì può effettuare, con proprio personale e senza limiti e obbligo di preavviso, controlli periodici sulla corretta gestione e manutenzione dell'impianto, anche con diritto alla verifica dei documenti contabili, al fine di accertare l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e/o dal **Regolamento**

Nell'esercizio di detti controlli il Comune può avvalersi dell'apporto di personale della Direzione IV – Servizi alla Città, nonché del personale della Direzione III – Territorio e Ambiente cui sono attribuite funzioni ispettive. Il Concessionario è tenuto a fornire al personale incaricato del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento il libero accesso alla struttura e disponendo, altresì, che il personale comunque preposto al servizio della gestione dell'impianto fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito alla gestione.

Qualora dal controllo, la gestione dovesse risultare non conforme alle disposizioni, prescrizioni ed obblighi previsti dalla presente Convenzione e dal suddetto Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali, il Concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche non esimono il Concessionario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla presente Convenzione e alle disposizioni normative vigenti.

ART. 15 – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, arrecato durante la vigenza della presente Convenzione e di ogni e qualsiasi danno a persone o cose derivante dalla realizzazione degli interventi e delle attività oggetto della concessione o, comunque, connessi con la gestione dell'impianto sportivo.

Il Comune, pertanto, è in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità per danno che possa derivare a persone e/o cose dall'uso dell'impianto affidato in concessione, anche durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, e non risponde, sia nei confronti degli interessati che di altri soggetti, in ordine alle retribuzioni ordinarie e/o straordinarie ed alle assicurazioni per il personale di cui dovesse avvalersi il Concessionario.

Il Comune non assume alcuna responsabilità conseguente ai rapporti del Concessionario con i suoi: dipendenti e/o soci, appaltatori, fornitori, e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorrenti tra il Concessionario e detti soggetti: Pertanto, è sempre e comunque esclusa ogni responsabilità diretta o indiretta del comune.

E' espressamente fatto divieto al Concessionario (e ad ogni altro soggetto ad esso collegato) per qualsiasi motivazione o finalità concedere in garanzia, pegno o ipoteca, tutte o parte delle strutture, infrastrutture e degli arredi e attrezzature rientranti nell'oggetto della convenzione e comunque realizzate in forza dell'aggiudicazione dell'affidamento in concessione dell'impianto.

Il Concessionario sarà il solo responsabile civilmente e penalmente dell'incolumità e sicurezza del proprio personale, di quello dell'Amministrazione Comunale e di terzi eventualmente presenti nei luoghi di lavoro, tenendo sollevato il Comune da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza

dell'esecuzione della gestione e del servizio oggetto della presente Convenzione. A tal fine, il Concessionario dovrà adottare, nell'esecuzione della gestione dell'impianto e dei lavori di qualsiasi genere che si rendessero necessari effettuare, tutti gli accorgimenti, cautele, provvidenze necessari allo scopo.

Il Concessionario, oltre ad assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione dell'impianto sportivo e delle annesse strutture sotto il profilo giuridico civile, penale, amministrativo, igienico - sanitario ed organizzativo, in particolare, deve:

- 1) rispettare ed applicare integralmente, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, siano essi dipendenti o soci, tutte le condizioni contrattuali e normative vigenti in materia di trattamento retributivo (che non può essere inferiore a quello risultante dai C.C.N.L. ed accordi integrativi territoriali e locali vigenti per il settore di attività durante tutto il periodo della validità della presente concessione), previdenziale ed assicurativo, nonché quelle risultanti da eventuali successive modifiche e integrazioni;
- 2) osservare nei riguardi dei propri addetti, siano dipendenti o soci, le norme in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, di prevenzione degli infortuni, di tutela dei lavoratori ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., assumendo a suo carico tutti i relativi oneri, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale anche verso terzi;
- 3) rispondere direttamente dei danni causati alle persone e alle cose, provocati nell'espletamento del servizio o conseguenti all'attività prestata, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa. Pertanto, deve stipulare, per tutta la durata dell'appalto, idonee polizze assicurative secondo quanto previsto all'art. 23.

Il Concessionario è l'unico ed il solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto affidato in concessione. Pertanto, s'impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità, inerente all'esecuzione della gestione ed allo svolgimento delle prestazioni, che possa derivare da inconvenienti e danni causati da personale dipendente o soci o dai fruitori dell'impianto; causati all'utente o a terzi ed alle cose, esonerando il Comune di Canicattì da ogni e qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa.

Il Comune è esentato da ogni azione, sia in via giurisdizionale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo del Concessionario, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della normale previsione e diligenza.

ART. 16 – PERSONALE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO

Il Concessionario dovrà assicurare il servizio con proprio personale, sia esso dipendente o socio.

Tutto il personale impiegato nella gestione dell'impianto e nell'esecuzione dei servizi e delle attività connesse deve possedere adeguata professionalità e conoscere le fondamentali norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. A tal fine, il Concessionario deve effettuare costante attività di formazione del personale dipendente o soci e degli eventuali collaboratori.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di chiedere per iscritto al gestore la sostituzione del personale impiegato qualora ritenuto non idoneo al servizio o inadatto per gravi e documentati motivi e anche sotto il profilo del corretto rapporto con gli utenti dell'impianto. In tal caso il Concessionario provvederà a quanto richiesto, entro il termine massimo di quindici giorni senza che ciò possa costituire un maggior onere.

All'Amministrazione Comunale dovranno obbligatoriamente essere comunicati per iscritto, prima dell'inizio della gestione dell'impianto e, comunque, entro e non oltre dieci giorni da detto inizio:

- a) il nominativo del Direttore o del Responsabile dell'impianto e del Coordinatore degli operatori addetti all'impianto ed il relativo recapito telefonico, quali referenti nei rapporti con l'Amministrazione Comunale;
- b) i nominativi delle persone impiegate nella gestione dell'impianto, nell'esecuzione dei servizi e delle attività connesse, con specificate le relative mansioni e categorie di inquadramento contrattuale, unitamente alla trasmissione di tutta la documentazione da cui si evinca il rapporto di lavoro ed il possesso dei requisiti professionali necessari allo svolgimento delle attività del personale addetto, sia esso dipendente o socio;
- c) il nominativo del Responsabile della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e antincendio qualora previsti dalle vigenti normative sulla sicurezza;

Il Concessionario dovrà limitare al massimo l'avvicendamento del personale nei vari posti di lavoro e dovrà in ogni caso comunicare al Comune ogni variazione relativa a quanto previsto nel presente articolo.

Il Concessionario è tenuto all'osservanza del segreto sul contenuto degli atti e dei documenti, sui fatti e sulle

notizie riguardanti l'attività dell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza per ragioni di servizio.

ART. 17 - OBBLIGHI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 E S.M.I.

Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.

Il Concessionario deve ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro dotando il personale di indumenti, accessori e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione alla esecuzione della gestione dell'impianto ed allo svolgimento dei servizi e delle attività connesse.

Il Concessionario è l'unico responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza. Per tale compito può avvalersi di una persona appositamente incaricata, o di un suo sostituto, che deve essere presente durante l'esercizio dell'attività connesse alla gestione dell'impianto.

Il Concessionario ha l'obbligo di presentare, prima dell'inizio della gestione, il documento di valutazione dei rischi ed il piano operativo di sicurezza relativo alle attività ed ai servizi da svolgere nell'ambito della gestione dell'impianto sportivo oggetto della presente Convenzione.

Tali documenti devono contenere almeno l'individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per i lavoratori e gli utenti; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso d'incendio o altre calamità), oltre all'indicazione del nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione, protezione e sicurezza e degli addetti al primo soccorso e antincendio ed alla gestione delle emergenze, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i..

Si dà atto che non sussistono rischi di interferenza.

ART.18 - GARANZIE ASSICURATIVE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, prima della sottoscrizione della Convenzione, con effetti dalla data di decorrenza di quest'ultima e con oneri a proprio carico, è obbligato a stipulare un'assicurazione contro i danni da incendio per i rischi derivanti dalla sua qualità di gestore dell'impianto sportivo, come previsto dagli articoli: 1588 "perdita e deterioramento della cosa locata", 1589 "incendio di cosa assicurata" e 1590 "restituzione della cosa locata" del codice civile ed un'assicurazione di responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso degli immobili e delle attrezzature concessi dall'Amministrazione Comunale, per un massimale adeguato e comunque non inferiore ad € 1.500.000,00.

Il Concessionario esonera espressamente l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni a persone, cose ed animali, che potessero in qualsiasi momento derivare da quanto forma oggetto del Capitolato/Convenzione, rispondendo anche oltre gli importi previsti dalla copertura assicurativa.

A tal fine il Concessionario dovrà stipulare, con una primaria Compagnia Assicuratrice, una polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori di lavoro che preveda:

1. Responsabilità Civile verso Terzi (RCT):

a) oggetto dell'assicurazione: responsabilità civile derivante dalla concessione della struttura, dalla gestione e dall'uso dell'Impianto sportivo comunale, immobili e impianti tutti compresi;

b) massimale minimo di garanzia: € 1.500.000,00 unico, fermo restando la responsabilità del concessionario per danni eccedenti tale massimale;

c) l'assicurazione deve comprendere:

- la responsabilità civile per danni arrecati agli immobili, ai locali, agli impianti di qualsiasi genere, ai beni, agli arredi ed alle attrezzature che costituiscono l'impianto sportivo e che in esso si trovano;

- la responsabilità civile per danni cagionati alle persone che frequentano l'impianto sportivo;

- la responsabilità civile per danni derivanti dall'organizzazione di gare, corsi, prove, dimostrazioni, manifestazioni;

d) la responsabilità civile derivante dai lavori ed interventi di manutenzione ordinaria a carico del Concessionario;

f) devono essere considerati terzi a tutti gli effetti :

- il Comune, i suoi amministratori, dipendenti e collaboratori;

- i partecipanti (non rientranti nella definizione di prestatori di lavoro) a lavori di manutenzione, gestione,

controllo, etc.;

2. Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro dipendenti o soci:

- a) massimali minimi: € 1.500.000,00 per sinistro, con il minimo di €. 1.000.000,00 per prestatore di lavoro infortunato, fermo restando la responsabilità del concessionario per danni eccedenti tali massimali.
- b) devono intendersi “prestatori di lavoro” tutti i soggetti che vengono impiegati nella gestione dell’impianto e che a qualsiasi titolo, dipendenti o soci, svolgano un qualsiasi servizio o attività nell’impianto sportivo;
- c) l'assicurazione deve comprendere il c.d. “danno biologico”.

La stipula della Convenzione è subordinata alla consegna al Comune di copia delle suddette polizze assicurative, in originale o in copia conforme all’originale. La mancata consegna delle polizze assicurative comporta la revoca dell’aggiudicazione.

ART.19 - SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

Il Comune può disporre la sospensione temporanea delle concessioni d’uso e della gestione dell’impianto sportivo qualora ciò si renda necessario per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione dell’impianto sportivo e quando si verificano condizioni tali da rendere l’impianto inagibile a insindacabile giudizio degli Uffici comunali competenti, dandone comunicazione al Concessionario con un anticipo di almeno quindici giorni.

Nei suddetti casi nessuna indennità o compenso spetta al Concessionario.

Detta sospensione se supera il limite di 15 giorni verrà computata nel periodo complessivo di concessione

ART. 20 – REVOCA DELLA CONCESSIONE

In caso di gravi e ripetute violazioni alle disposizioni della presente Convenzione e/o del vigente **Regolamento** e/o di danni intenzionali derivanti da grave negligenza nell’uso o sorveglianza dell’impianto sportivo affidato in concessione, il Comune di Canicattì può revocare la concessione, fermo restando l’obbligo del Concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese.

Il Comune revoca, previa diffida, la concessione in gestione dell’impianto sportivo, nel caso di violazioni gravi e ripetute delle norme del **Regolamento** e del presente capitolato/convenzione

Il Comune si riserva la facoltà di revocare, in tutto o in parte, la concessione per motivi di salvaguardia della pubblica incolumità senza che nulla il Concessionario possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

ART. 21 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

L’Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere la convenzione a proprio insindacabile giudizio, in ogni momento, per gravi ed accertati motivi d’inadempienza da parte del Concessionario, fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni.

L’Ente appaltante, oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 del codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, potrà risolvere di diritto il contratto, con effetto immediato, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, previa comunicazione scritta al Concessionario con raccomandata a.r. nei seguenti casi:

- a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con la presente Convenzione, ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri, ovvero abituale deficienza e negligenza nell’espletamento del servizio di gestione, accertate dalla Amministrazione Comunale, malgrado gli avvertimenti ed i richiami dell’Amministrazione, o nel caso di comportamenti che arrechino grave pregiudizio alla gestione dell’impianto, ai servizi ed alle attività connesse, oggetto della presente Convenzione;
- b) messa in liquidazione, o altri casi di cessazione dell’attività del Concessionario;
- d) arbitraria ed unilaterale chiusura dell’impianto e/o cessazione della sua gestione per più di cinque giorni consecutivi o senza la preventiva comunicazione ed autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione Comunale, anche se motivata dall’esistenza di controversie con l’Amministrazione;
- e) ripetute contravvenzioni alla disciplina igienico sanitaria e di sicurezza dell’impianto sportivo, nonché ripetute violazioni delle prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia di: sicurezza, igiene del lavoro, prevenzione degli infortuni e igienico sanitaria in materia di gestione del personale;
- f) impiego di personale con violazione delle norme di legge relative al personale dipendente o soci e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali e/o territoriali di settore;

- g) ripetute violazioni e/o inosservanze delle norme legislative e regolamentari e delle disposizioni della presente Convenzione ed alle direttive impartite dall'Amministrazione Comunale;
 - h) gravi e ripetute violazioni e/o inosservanze delle norme legislative e regolamentari e della presente Convenzione;
 - i) utilizzo dell'impianto per attività o finalità diverse da quelle indicate nella presente Convenzione o utilizzo, anche parziale o temporaneo dei locali, delle aree e pertinenze della struttura oggetto della presente Convenzione per usi o finalità diverse da quelle convenute senza la prescritta autorizzazione;
 - l) sospensione, interruzione o abbandono della gestione e/o dei servizi connessi, senza causa, senza preventiva comunicazione ed autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, escluse le cause di forza maggiore, per oltre cinque giorni consecutivi;
 - m) effettuazione di modifiche strutturali dell'impianto senza preventiva autorizzazione del Comune, fatte salve l'applicazione delle eventuali sanzioni;
 - n) ripetute violazioni degli obblighi posti a carico del Concessionario previsti negli articoli 12 e 13 e reiterate inadempienze degli obblighi di curare la manutenzione ordinaria dell'impianto, della sua struttura, dei locali, dei beni, delle attrezzature, degli impianti tecnologici, nonché di tutte le parti dell'impianto oggetto della gestione secondo quanto previsto nei suddetti articoli;
 - o) qualsiasi variazione rispetto alle specifiche di gestione definite dalla presente Convenzione non preventivamente concordata con l'Amministrazione Comunale e da questa non autorizzata;
 - p) sub-appalto o cessione totale o parziale del servizio di gestione oggetto della presente Convenzione contratto, salvo quanto previsto dall'art. 10;
 - q) di gravi contravvenzioni e/o reati accertati dalla competente autorità giudiziaria e relativi alla gestione dell'impianto;
 - r) di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 2010 previsti per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari;
 - s) nell'ipotesi disciplinata dall'art. 2, comma 2, della L.R. n. 15/2008 il quale prevede "la risoluzione del contratto nell'ipotesi un cui il Legale Rappresentante o uno dei Dirigenti dell'impresa/Associazione/Società aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;
- L'Amministrazione, nelle suddette ipotesi, avrà la facoltà di rescindere "ipso jure" il contratto e ciò con semplice atto amministrativo senza ricorrere ad atti giudiziari o di costituzione in mora e senza che il Concessionario abbia nulla a pretendere. L'eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa deve essere inviata al Concessionario con raccomandata a.r.. In tali casi la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricevimento della relativa dichiarazione ed il Concessionario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno o responsabilità per l'Amministrazione.

Fuori dai casi sopra indicati, il contratto può essere risolto per inadempimento di clausole ritenute essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida ad adempiere non inferiore a giorni quindici. Allo scadere di detto termine il contratto si intende risolto di diritto se il Concessionario non abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione o ad adempiere agli obblighi previsti.

La risoluzione della Convenzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono il Concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso è eventualmente incorso, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Il rapporto di concessione è risolto di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto di convenzione, qualora si verifichi l'indisponibilità dell'impianto per cause di forze maggiori.

ART.22 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Nel caso di controversie, il Concessionario non potrà sospendere, né interrompere, né rifiutare l'esecuzione della gestione dell'impianto e lo svolgimento dei servizi e delle attività connesse, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte dalla Amministrazione Comunale le

relative decisioni e quelle in ordine alla prosecuzione della gestione dell'impianto.

In assenza di una soluzione concordata, per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione il Foro competente è quello di Agrigento.

E' in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

Il Concessionario dovrà eleggere domicilio legale in Canicatti.

ART.23 - STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE E SPESE CONTRATTUALI

Successivamente alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, si addiverrà alla formale stipulazione della Convenzione, da redigersi nelle forme previste dalle vigenti disposizioni di legge.

L'aggiudicatario è obbligato alla stipulazione della Convenzione ed è tenuto a versare le spese contrattuali, nei termini, con le modalità e per l'importo che saranno comunicati dall'Ufficio Contratti del Comune di Canicatti, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della Convenzione, le relative imposte e tasse, nessuna esclusa, attuali e future, e quanto altro occorra per dare corso legale alla concessione, sono a totale carico del Concessionario. In caso di mancato e tardivo versamento della somma per spese contrattuali, il Comune è esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale tardiva registrazione fiscale degli atti contrattuali e l'aggiudicatario è l'unico responsabile per il pagamento di eventuali penalità e soprattasse e per la perdita dei benefici fiscali.

In pendenza di stipulazione del contratto l'aggiudicatario, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, dovrà dare avvio all'esecuzione della gestione e alle prestazioni previste dalla presente Convenzione.

ART. 24 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il Concessionario, per quanto di competenza, è titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti, ed è responsabile dei danni provocati agli interessati in violazione delle norme vigenti in materia.

Il Concessionario, pertanto, è tenuto all'osservanza, anche da parte dei suoi dipendenti o soci, delle prescrizioni relative al trattamento ed alla tutela dei dati personali e sensibili e delle notizie riservate delle quali è venuto a conoscenza in occasione dell'esecuzione della gestione dell'impianto e dello svolgimento dei servizi e delle attività connesse, oggetto della presente Convenzione, secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i..

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i., si informa che tutti i dati forniti dal Concessionario saranno utilizzati dagli Uffici Comunali, con le modalità e procedure strettamente necessarie, esclusivamente per le finalità di gestione della gara e della Convenzione e saranno trattati mediante supporto cartaceo e/o informatico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. I dati potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione nei modi e limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Il conferimento dei dati è obbligatorio a pena l'esclusione della gara.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti del suddetto Decreto Legislativo, il Concessionario autorizza l'Ente concedente al trattamento dei propri dati, anche con strumenti informatici, per lo svolgimento della funzione istituzionale, nell'ambito del procedimento oggetto della presente Convenzione e per essere forniti ad altri soggetti pubblici, per ciò che attiene i dati che debbono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo ed in alcuni casi di carattere penale.

ART. 25 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI E NORMATIVA DI RINVIO

Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione e dal Bando di gara si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto, alle disposizioni del codice civile ed alle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato.

Si applicano, automaticamente, inoltre, le disposizioni normative aventi carattere cogente contenute in leggi che entreranno in vigore nel corso dell'esecuzione della convenzione, comunque attinenti alla gestione dell'impianto ed allo svolgimento dei servizi, delle prestazioni e delle attività connesse oggetto della presente Convenzione.

ART.26 – COMUNICAZIONI

Qualunque comunicazione scritta del Concessionario al Comune di Canicatti, riguardante l'esecuzione della presente Convenzione, deve essere inviata al seguente indirizzo: Comune di Canicatti – Direzione IV - Servizi alla Città - Via Cavallotti n. 9 - 92024 Canicatti (AG).

Mentre qualunque comunicazione scritta del Comune di Canicatti al Concessionario sarà inviata presso la sede del domicilio eletto che la il Concessionario ha obbligo di comunicare al suddetto indirizzo del Comune di Canicatti.

ART. 35 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'Ufficio Responsabile delle attività preparatorie, istruttorie e esecutive è l'Ufficio Sport – Grandi Eventi - Promozione Culturale della Direzione IV – Servizi alla Città – Area della P.O. n. 6 - del Comune di Canicatti.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Istruttore Amministrativo Giovanni Petix.

Il Responsabile P.O. competente è la Dr.ssa Maria Marchese.